

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 25

## RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Estensore CAMPANELLA)

*approvata nella seduta del 22 ottobre 2013*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 99/  
2013 RELATIVO AL PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO 2013-  
2017 (COM (2013) 525 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————

**Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 2013**

—————

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

premesso che:

essa ribadisce che l'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche comparabili e attendibili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione europea e sui diversi aspetti a livello nazionale e regionale e rileva, inoltre, come le statistiche europee siano indispensabili per avvicinare i cittadini all'Europa e permettere loro di partecipare al processo democratico e al dibattito sul presente e sul futuro dell'Unione;

considerato che:

la proposta in esame definisce la dotazione finanziaria relativa ai quattro anni del programma statistico europeo 2013-2017 che rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020 (QFP - quadro finanziario pluriennale);

la proposta modifica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, che stabilisce la dotazione finanziaria, inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, per l'attuazione del programma statistico europeo solo con riferimento all'anno 2013, per un ammontare pari a 57,3 milioni di EUR, prevedendo una dotazione finanziaria per il periodo compreso fra il 2014 e il 2017, pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020;

essa specifica, inoltre, che il sostegno finanziario dell'Unione dovrà essere attuato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, mentre le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 99/2013 rimangono invariate;

rilevato che:

la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base alla definizione di programma statistico europeo pluriennale, basata sull'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque la Comunità può intervenire;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che le modifiche al regolamento (UE) n. 99/2013 si limitano all'obiettivo prefisso,

si pronuncia in senso favorevole.

